Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 22 settembre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 6254

LEGGI E DECRETI

1969

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1356**.
Istituzione in Acquappesa di un istituto professionale alberghiero di Stato . . . . Pag. 6255

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1357**.
Istituzione in Vieste di un istituto professionale alberghiero di Stato . . . . Pag. 6258

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **675**.
Estinzione della fondazione « Borsa di studio capitano genio navale Carlo Barone », con sede in Sabaudia. Pag. 6261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **676**.
Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare due immobili . . . . . Pag. 6261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969.
Conferimento della decorazione « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero, deceduti nella sciagura della centrale elettrica di Grono Coira (Svizzera), avvenuta il 4 settembre 1962 . . . . Pag. 6261

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970.
Aumento del contingente della moneta metallica da L. 1. Pag. 6261

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1970.
Modifica della composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali . . . Pag. 6261

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1970.
Determinazione della misura e delle modalità per l'erogazione dell'aiuto ai produttori di olio di vinaccioli della campagna 1968-69 . . . . Pag. 6262

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1970.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Ortelle . . . . . Pag. 6263

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1970.
Determinazione dei contributi alle spese per il funzionamento dell'ispettorato del lavoro, posti a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione contro gli infortuni . . . . Pag. 6264

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1970.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina (Lecce) Pag. 6264

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1970.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro. Pag. 6265

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1970.
Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour . . . . Pag. 6265

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Castel del Monte » . . . . . Pag. 6266

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 6267

Ministero delle finanze: Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 17 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 24/69 e 85/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi. Pag. 6268

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6271

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6271

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6271

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6271

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6271

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 6271

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 6271

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6271

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 6271

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Spostamento della sede e sostituzione della denominazione della « XVII Mostra-mercato nazionale suini selezionati », di Castiglion Fiorentino . . Pag. 6271

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 6271

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della sanità:

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia . . Pag. 6272

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna . . Pag. 6272

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia . . . . Pag. 6273

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per il Lazio, Abruzzi, Sardegna . . . . Pag. 6273

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia . . . . Pag. 6274

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna . . . . . . Pag. 6274

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per la Campania, Puglia, Basilicata, Molise . . . . Pag. 6275

Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità: Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi . . . . . . Pag. 6275

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato. Pag. 6275

Ministero del bilancio e della programmazione economica: Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua inglese . Pag. 6275

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso per titoli a posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato al personale di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259. Pag. 6275

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto . . . . Pag. 6276

Ufficio veterinario provinciale di Caserta: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta . . Pag. 6276

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige:

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1970, n. **8**.

Autorizzazione ad un'ulteriore spesa per interventi di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani. Pag. 6276

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 settembre 1970, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare, recante norme sulla determinazione dei capoluoghi definitivi delle regioni a statuto ordinario.

(9164)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1356**.

Istituzione in Acquappesa di un istituto professionale alberghiero di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Acquappesa (Cosenza) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Acquappesa (Cosenza), località Guardia Piemontese Terme, una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale): sezioni n. 2;

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale): sezioni n. 2;

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale): sezioni: n. 2.

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947, e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi l'opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate,

può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dello art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 128.895.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 103. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Acquappesa (Cosenza)

LOCALITÀ GUARDIA PIEMONTESE TERME

n. 2 sezioni per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
n. 2 sezioni per addetto ai servizi di cucina (biennale);
n. 2 sezioni per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo (triennale);
per complessive classi n. 17.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	8
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	7
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	6
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 316 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	17

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1357.**

Istituzione in Vieste di un istituto professionale alberghiero di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Vieste (Foggia) già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico a decorrere dal 1° ottobre 1968;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 è istituita in Vieste (Foggia) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale alberghiero di Stato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria alberghiera.

Esso è costituito da una scuola professionale per i servizi alberghieri, con sezioni per:

addetto ai servizi alberghieri di cucina (biennale);

addetto ai servizi alberghieri di sala e bar (biennale);

addetto alla segreteria e all'amministrazione d'albergo (triennale);

addetto alla portineria d'albergo (triennale).

Art. 3.

Presso l'istituto potranno essere istituiti:

a) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

b) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

c) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

d) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profitti professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale e educazione civica; tecnica professionale; merceologia ed enologia; igiene professionale; geografia e organizzazione turistica; contabilità; amministrazione alberghiera; lingue estere; esercitazioni in lingue estere; nozioni di amministrazione; dattilografia; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal consiglio di amministrazione ed approvate dal competente consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine dei corsi di cui alla lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 3, gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici commerciali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

un rappresentante del comune;

un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante dell'Ente nazionale italiano per il turismo;

un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo;

il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì tra i consiglieri, il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'istituto funziona un consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti.

Il consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo, muniti di laurea degli istituti professionali per il commercio, alberghieri e femminili, nonchè tra il personale di ruolo di materie non tecniche degli istituti professionali per l'agricoltura, l'industria e l'artigianato, le attività marinare e tra il personale direttivo delle scuole secondarie di 1° grado che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici commerciali e femminili, a norma delle disposizioni del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nei corrispondenti ruoli dell'organico dell'istituto professionale su proposta del consiglio di amministrazione, previo parere di una commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, il consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'articolo 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo insegnante ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, fermo restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 78.450.000.

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI — RESTIVO — COLOMBO — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 102. — GRECO

Tabella organica dell'istituto professionale alberghiero di Stato di Vieste (Foggia)

n. 1 sezione per addetto alla portineria d'albergo (triennale);
n. 1 sezione per addetto ai servizi di cucina (biennale);
n 1 sezione per addetto ai servizi di sala e bar (biennale);
n. 1 sezione per addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo (triennale);
per complessive classi n. 10.

Qualifica	Numero dei posti
—	—
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnico-pratici (1)	4
4. Segretario economo	1
5. Applicati	1
6. Magazzinieri	1
7. Aiutanti tecnici	—
8. Bidelli	3
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive 191 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	3

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **675.**

Estinzione della fondazione « Borsa di studio capitano genio navale Carlo Barone », con sede in Sabaudia.

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Borsa di studio capitano genio navale Carlo Barone », con sede in Sabaudia, viene dichiarata estinta. I beni che residueranno dopo la sua liquidazione vengono devoluti all'« Istituto Andrea Doria per l'assistenza ai figli dei marinai caduti nell'adempimento del dovere », con sede in Roma, autorizzato ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1970, n. **676.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare due immobili.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede centrale in Roma, viene autorizzata ad acquistare dall'impresa costruzioni edili S.N.C. Caselgrandi, con sede in Gorizia, due appartamenti rispettivamente di mq. 40 e 87 con annesse cantina e autorimessa, al piano rialzato del fabbricato sito in Gorizia, via Bellini n. 3 e n. 3/*B;* appartamenti da utilizzare in parte ad uffici della sezione locale dell'Unione italiana ciechi e nella rimanente parte da adibire a circolo ricreativo-culturale, biblioteca e centro donatori degli occhi, con relativo ambulatorio oculistico.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 97. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969.

Conferimento della decorazione « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero, deceduti nella sciagura della centrale elettrica di Grono Coira (Svizzera), avvenuta il 4 settembre 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 1° maggio 1967, n. 316, sul riordinamento delle norme relative al conferimento della decorazione « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Ritenuta l'opportunità di concedere la predetta decorazione, per onorarne la memoria, ai lavoratori italiani periti il giorno 4 settembre 1962, travolti da una enorme massa d'acqua della centrale elettrica di Grono-Coira (Svizzera);

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro », ai seguenti lavoratori:

Caccia Piero
Caccia Silvio
Ghidoni Ercole
Negrello Paolo
Suardelli Vincenzo

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

DONAT-CATTIN — MORO

(8634)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1970.

Aumento del contingente della moneta metallica da L. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 152 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1952, con il quale venne determinato in lire 100.000.000 il contingente della moneta metallica da L. 1;

Considerata l'esigenza di adeguare il contingente suddetto alle occorrenze della monetazione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale della moneta metallica da L. 1 viene elevato da L. 100.000.000 a L. 110.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1970
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 242

(9048)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1970.

Modifica della composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INTERNO, PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 25 agosto 1961, con il quale fu costituita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali;

Visti i propri decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964, 18 agosto 1964, 12 marzo 1966, 28 settembre 1968, 13 marzo 1969 e 20 novembre 1969, con i quali fu successivamente modificata la composizione della suddetta commissione;

Ritenuta l'opportunità di modificare la composizione della commissione stessa in dipendenza delle intervenute variazioni nella composizione del Governo;

Viste le designazioni pervenute dai Ministeri interessati;

Decreta:

La composizione della commissione per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, costituita con decreto del 25 agosto 1961, è così modificata:

Bisaglia on. dott. Antonio, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Tedeschi sen. Franco, Sottosegretario di Stato per l'interno;

Lo Giudice sen. avv. Barbaro, Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica;

Attaguile sen. dott. Gioachino, Sottosegretario di Stato per le finanze;

Picardi sen. avv. Bonaventura, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1970
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 240

(9011)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1970.

Determinazione della misura e delle modalità per l'erogazione dell'aiuto ai produttori di olio di vinaccioli della campagna 1968-69.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, convertito nella legge 31 ottobre 1967, n. 999, concernente la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli della campagna di commercializzazione 1966-67 nella misura di L. 58,80 per kg.;

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1039/68 del consiglio, del 23 luglio 1968, relativo al finanziamento da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia degli aiuti alla produzione di olio di vinaccioli concessi dalla Repubblica italiana dal 10 novembre 1966 al 9 novembre 1969 e, in particolare, l'art. 2 di tale regolamento in base al quale l'importo totale delle spese assunte a carico del suddetto fondo, a tal titolo e nel periodo indicato, non potrà superare, per quanto concerne la Repubblica italiana, i 3,3 milioni di unità di conto pari a lire 2.062.500.000;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1234, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5, il quale stabilisce che il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, deve emanare le norme concernenti le misure e le modalità secondo cui l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo dovrà corrispondere, per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1967/68 e 1968/69, l'aiuto ai produttori di olio di vinaccioli destinato ad uso alimentare;

Considerato che, a fronte della somma di lire 1.031.000.000 originariamente stanziata con l'art. 2 del citato decreto-legge n. 795 per la campagna 1966-67 risultavano effettivamente accreditate ai competenti ispettorati provinciali dell'alimentazione somme per un importo complessivo di L. 763.396.000 e che, pertanto per le campagne di commercializzazione 1967-68 e 1968-69, salvo eventuali economie sulla cifra come sopra accreditata, restava disponibile la somma di L. 1.299.104.000;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1969 con il quale, in adempimento di quanto disposto all'art. 5 del citato decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, è stata determinata in L. 50 per kg. la misura dell'aiuto da corrispondere ai produttori di olio di vinaccioli della campagna 1967-68 ed è stato stabilito che l'ammontare di detto aiuto per l'olio di vinaccioli prodotto nella campagna 1968-69 sarebbe stato fissato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, tenuto conto della residua somma disponibile sull'importo globale come sopra stanziato da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e dei quantitativi di olio di vinaccioli prodotti nella campagna 1968-69 per i quali sarebbe stato richiesto l'aiuto;

Considerato che la campagna 1968-69 per l'olio greggio di vinaccioli ha avuto inizio con il 1° agosto 1968 e termine con il 31 luglio 1969 e che le domande per la liquidazione dell'aiuto all'olio prodotto durante tale periodo dovevano essere depositate dagli interessati entro il termine ultimo del 15 settembre 1969;

Considerato che, per la campagna 1968-69, in base alle domande presentate ai competenti ispettorati provinciali della alimentazione dalle ditte interessate ai fini della riscossione dell'aiuto, risultano essere stati prodotti kg. 14.843.388 di olio di vinaccioli;

Considerato che, a fronte della produzione sopra indicata per la campagna 1968-69 la residua disponibilità di fondi erogabili a tal fine, sulla somma globalmente stanziata per il triennio 1966-69 in L. 2.062.500.000, risulta essere di L. 438.333.610;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234, per l'olio greggio di

vinaccioli prodotto nel periodo compreso fra il 1° agosto 1968 ed il 31 luglio 1969 e destinato ad uso alimentare, è fissato in L. 29,50 per kg. di olio.

Tale importo, con successivo decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze, potrà essere integrato usufruendo di eventuali residui che si rendessero disponibili a seguito di economie realizzate in sede di liquidazione.

Art. 2.

L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, osservate le modalità di controllo stabilite con l'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 1969, dispone per la liquidazione dell'aiuto di cui al precedente art. 1 a favore dei produttori che, entro il 15 settembre 1969, hanno presentato la prescritta domanda e relativa documentazione all'ispettorato provinciale dell'alimentazione ove ha sede lo stabilimento di estrazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1970

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

(8893)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Ortelle.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte del territorio comunale di Ortelle;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ortelle (Lecce);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi ed essenze locali, costituisce un quadro panoramico di grande suggestività, nonchè un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ortelle (Lecce) — come sottospecificata — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Confini:

a nord: con il territorio comunale di S. Cesarea Terme;

a sud ed est: con il territorio comunale di Diso;

a ovest: con la rimanente parte del territorio comunale di Ortelle.

Poligonali:

Tratto *A* - *B*: parte dall'incrocio delle strade comunali di Vigna Castrisi Terfignano con la comunale di Vitigliano - Vigna Castrisi a quota 90 sul confine del territorio comunale di Ortelle con S. Cesarea Terme - segue verso sud località masseria Capriglia di Sopra lungo la vicinale per vigna Castrisi attraversa la masseria Capriglia di Sotto giunge in contrada Masseria S. Nicola e sempre verso sud lungo detta vicinale raggiunge il confine comunale con Diso in località monte Croce a quota 96.

Tratto *B* - *A*: dal predetto punto *B* segue lungo il confine comunale di Diso verso sud-est, incontra la statale Vigna Castrisi-Castro al km. 48,600 circa prosegue verso nord lungo il confine con il territorio di Diso fino ad incontrare a quota 119 il confine comunale di S. Cesarea - prosegue lungo detto confine verso nord-ovest fino a quota 90 del predetto punto *A*.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Ortelle provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 23 luglio, alle ore 13 in Lecce nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 186 del 17 luglio 1968.

ORTELLE: Vincolo panoramico di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa quindi a delimitare la zona da sottoporre a vincolo, zona che rimane contraddistinta sulla cartografia allegata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a *nord*: con il territorio comunale di S. Cesarea Terme;

a *sud* ed *est*: con il territorio comunale di Diso;

a *ovest*: con la rimanente parte del territorio comunale di Ortelle.

Poligonali:

Tratto *A* - *B*: parte dall'incrocio delle strade comunali Vigna Castrisi Terfignano con la comunale di Vitigliano-Vigna Castrisi a quota 90 sul confine del territorio comunale di Ortelle con S. Cesarea Terme, segue verso sud località Masseria Capriglia di Sopra lungo la vicinale per vigna Castrisi attraversa la Masseria Capriglia di Sotto giunge in contrada Masseria S. Nicola e sempre verso sud lungo detta vicinale raggiunge il confine comunale con Diso in località monte Croce a quota 96.

Tratto *B* - *A*: dal predetto punto *B* segue lungo il confine comunale di Diso verso sud-est, incontra la statale vigna Castrisi-Castro al km. 48,600 circa prosegue verso nord lungo il confine con il territorio di Diso fino ad incontrare a quota 119 il confine comunale di S. Cesarea, prosegue lungo detto confine verso nord-ovest fino a quota 90 del predetto punto *A*.

Per quanto sopra, la commissione delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze d'insieme della provincia di Lecce, a norma dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le parti del territorio comunale di Ortelle, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del predetto verbale.

Propone che il territorio comunale di Ortelle, per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse, venga dichiarata di notevole interesse pubblico e assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del relativo regolamento di attuazione 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge 1497 commi terzo e quarto.

(8869)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1970.

Determinazione dei contributi alle spese per il funzionamento dell'ispettorato del lavoro, posti a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione contro gli infortuni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo unico, lettera *d*), della legge 13 luglio 1965, n. 846, che ha apportato modifiche all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 concernente i contributi alle spese per il funzionamento dell'ispettorato del lavoro, posti a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1964;

Ritenuto di dover confermare per gli anni successivi fino a diversa disposizione i contributi suddetti nella misura stabilita con il citato decreto ministeriale 2 marzo 1964;

Decreta:

Le addizionali ai contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovute dalle imprese industriali ed agricole ai sensi dell'articolo unico, lettera *d*), della legge 13 luglio 1965, n. 846, quale concorso alle spese per il funzionamento dell'ispettorato del lavoro, sono confermate per gli anni successivi nelle seguenti misure stabilite con decreto ministeriale 2 marzo 1964:

a) per le imprese industriali, in ragione dell'1% dei premi, contributi ed accessori relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad eccezione delle industrie meccaniche e metallurgiche per le quali l'addizionale è ridotta allo 0,80%;

b) per le aziende agricole, in ragione dell'1,20% del contributo medio annuo di assicurazione riscosso nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'ispettorato del lavoro.

Le addizionali di cui alla lettera *a*), che continueranno ad essere riscosse a carico delle imprese industriali dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, saranno versate dall'istituto predetto, entro la fine del mese successivo al compimento di ogni trimestre, alla tesoreria provinciale di Roma, chiedendone l'imputazione nell'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate dello Stato, per l'esercizio finanziario di competenza.

L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, appena effettuato il versamento, trasmetterà la relativa quietanza originale di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8769)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1970.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina (Lecce).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto dell'11 settembre 1969 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organismi amministrativi della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina (Lecce);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 15 settembre 1969, relativo alla nomina degli organi della gestione straordinaria della su indicata banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca Donato Mongiò di proprietà degli eredi di Mongiò Vincenzo (ditta individuale), con sede in Galatina (Lecce), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 15 settembre 1969, sono prorogate fino al 15 marzo 1971, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° settembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8895)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1970.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, (approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707), e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(9022)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1970.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1970, con il quale, in considerazione della impossibilità o irregolarità di funzionamento dei singoli uffici giudiziari, con sede nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour, dichiarato inagibile dal provveditorato alle opere pubbliche con nota del 20 aprile 1970, si è fatto riserva di prorogare i termini di decadenza per il compimento degli atti presso gli stessi uffici o a mezzo del personale ai medesimi addetto;

Visti la nota del presidente della corte d'appello di Roma in data 14 settembre 1970, con cui si comunica la ripresa dell'attività giudiziaria civile del tribunale di Roma, con le disposizioni relative alle sedi degli uffici, e il provvedimento del medesimo presidente, in data 15 settembre 1970, con cui viene revocato il precedente provvedimento di sospensione di ogni attività amministrativa e giurisdizionale civile del tribunale di Roma a decorrere dal 22 settembre 1970;

Vista la comunicazione in data 18 settembre 1970 con cui è confermata la ripresa della attività del tribunale come nella nota sopra richiamata;

Ritenuto che, venuta meno l'impossibilità o irregolarità di funzionamento del tribunale stesso a seguito delle nuove sistemazioni risultanti dai richiamati atti, occorre provvedere a determinare il periodo di sospensione dei termini per la restante parte degli uffici già aventi sede nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour, e non compresi nei precedenti decreti ministeriali 4 agosto 1970, riguardante la corte d'appello, la corte d'assise, il tribunale penale, la procura della Repubblica, l'ufficio unico esecuzioni e protesti, e alcuni uffici del tribunale civile, e 1° settembre 1970, riguardante la Corte di cassazione e il tribunale superiore delle acque;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopra indicato evento;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, siti nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour, che si è verificato per effetto della dichiarazione di inagibilità del palazzo anzidetto, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici — diversi da quelli indicati nei decreti ministeriali 4 agosto 1970 e 1° settembre 1970 — già aventi sede nel palazzo di giustizia di Roma, o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 20 aprile al 22 settembre 1970, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1970

Il Ministro: REALE

(9165)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Castel del Monte ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini « Castel del Monte » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Castel del Monte »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Castel del Monte » è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Castel del Monte » rosso deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno uva di Troia.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Bombino nero, Montepulciano e Sangiovese, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35 %.

Il vino « Castel del Monte » rosato deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Bombino nero.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni uva di Troia e Montepulciano presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35 %.

Il vino « Castel del Monte » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni composti dal vitigno Pampanuto o Pampanino.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Trebbiano toscano, Trebbiano giallo, Bombino bianco, Palumbo, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35 %.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Biletto.

Tale zona è così delimitata:

Dal vertice di confine tra i territori di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) il limite segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via Vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il centro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada statale n. 98 Andriese-Coratina che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km. 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (« via Vecchia Corato Terlizzi ») e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182. All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada statale n. 98, Andriese-Coratina; che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima a sud del centro abitato fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (C.ta dei Gendarmi).

Da qui segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e prosegue lungo i confini meridionali del comune di Toritto, poi quello di Bitonto sino alla Murgia Lama Rosa q. 485, prosegue quindi lungo il confine del comune di Ruvo di Puglia fino alla località il Feltro (q. 631) e poi quello del comune di Andria, sempre in direzione ovest, sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia; quindi, seguendo il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il vertice dei confini comunali di questo comune, di Andria e di Canosa di Puglia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Castel del Monte » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare, le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Castel del Monte » rosso e rosato non deve essere superiore ai quintali 120 e per il bianco ai quintali 130, di uve per ettaro di coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % per i vini « Castel del Monte » rosso e bianco ed al 65 % per il vino « Castel del Monte » rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei territori dei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Castel del Monte » rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 ed al « Castel del Monte » rosato e bianco una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

I vini « Castel del Monte » all'atto della immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« *Castel del Monte* » *rosso*

colore: rosso dal rubino al granato tendente all'arancione;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

« *Castel del Monte* » *rosato*

colore: rubino rosato più o meno intenso;
odore: delicatamente vinoso, con profumo caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

« *Castel del Monte* » *bianco*

colore: bianco paglierino;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Castel del Monte » rosso ottenuto dalle uve aventi gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12, invecchiato per almeno 3 anni, di cui 1 in botti di legno potrà portare in etichetta la qualifica di « Riserva ».

Il vino dovrà essere immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima complessiva di 12,5.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « superiore », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 9.

Fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli destinati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 20 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Castel del Monte ». Inoltre, per lo stesso periodo, è tollerata una variazione del 10 % in più o in meno delle percentuali dei vitigni previsti dall'art. 2 del predetto disciplinare.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente Ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(8659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

Corso dei cambi del 21 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,23	625 —	625,08	625,05	624,90	629,30	625,08	625,05	625,29	625,20
Dollaro canadese	618,80	618,50	617,50	617,20	616,60	618,80	617,70	617,20	618,80	617,65
Franco svizzero	145,31	145,22	145,18	145,20	145,20	145,30	145,22	145,20	145,31	145,30
Corona danese	83,38	83,35	83,35	83,34	83,30	83,40	83,34	83,34	83,38	83,38
Corona norvegese	87,50	87,46	87,50	87,48	87,40	87,52	87,48	87,48	87,50	87,60
Corona svedese	120,12	120,07	120,25	120,38	119,90	120,13	120,255	120,38	120,12	120,10
Fiorino olandese	173,81	173,72	173,75	173,745	173,50	173,83	173,72	173,745	173,81	173,75
Franco belga	12,60	12,595	12,60	12,5945	12,59	12,60	12,597	12,5945	12,60	12,60
Franco francese	113,24	113,19	113,25	113,175	113,10	113,24	113,18	113,175	113,24	113,20
Lira sterlina	1492,10	1491 —	1491,25	1491,20	1491 —	1492,10	1491,20	1491,20	1492,10	1491,50
Marco germanico	172,28	172,15	172,16	172,13	172,10	172,25	172,12	172,13	172,23	172,18
Scellino austriaco	24,22	24,20	24,21	24,2045	24,20	24,22	24,205	24,2045	24,22	24,22
Escudo portoghese	21,84	21,80	21,85	21,837	21,80	21,85	21,85	21,837	21,84	21,84
Peseta spagnola	8,98	8,95	8,925	8,9835	8,90	8,98	8,99	8,9835	8,98	8,99

Media dei titoli del 21 settembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,525
» 5 % (Ricostruzione)	85,525
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,65
» 5 % (Città di Trieste)	86,05
» 5 % (Beni esteri)	83,325
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,025
» 5,50 % » » 1968-83	81,75
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1974)	91,90
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,85
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,30

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,065
Dollaro canadese	617,45
Franco svizzero	145,21
Corona danese	83,34
Corona norvegese	87,48
Corona svedese	120,267
Fiorino olandese	173,732
Franco belga	12,596
Franco francese	113,177
Lira sterlina	1491,20
Marco germanico	172,125
Scellino austriaco	24,205
Escudo portoghese	21,843
Peseta spagnola	8,987

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in unità di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili il 17 gennaio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 1098/68, 1389/68, 24/69 e 85/69 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) del Regolamento C.E.E. n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg. (salvo diversa indicazione)
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 2,6 %	1,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 2,6 % e inferiore o uguale al 3 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Spagna	2,84
	- l'Algeria	2,96
	- gli altri paesi terzi	2,80
ex 04.01-A	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona A (4)	2,00
	- gli altri paesi terzi	4,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 21 %	22,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00
ex 04.01-B	Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 %	54,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B e C (4)	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, denaturati (1), senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	11,75
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	
	per le esportazioni verso:	
	- i paesi della zona B, C (4) ed il Giappone	23,00
	- gli altri paesi terzi	20,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	28,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	34,50
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	42,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	44,00
ex 04.02-A-II	Latte e crema di latte, in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	57,50
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, diversi dal siero di latte, conservati, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7 %	4,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri. aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 7 % e inferiore o uguale all'8,9 %	11,00
ex 04.02-A-III	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'8,9 % e inferiore o uguale al 21 %	13,00
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	30,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.02-A-III-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % . .	54.50
04-02-A-III-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	62,50
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % .	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'1,5 % e inferiore o uguale all'11 %	0,2000 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0,2850 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % .	0,3450 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 25 % e inferiore o uguale al 27 %	0,4200 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 27 % e inferiore o uguale al 41 %	0,4400 (2) per kg
ex 04.02-B-I-b)	Latte e crema di latte, in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 41 %	0,5750 (2) per kg
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6,9 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	4,25 (3)
ex 04.02-B-II	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 6,9 % e inferiore o uguale al 9,5 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	11,00 (3)
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, con aggiunta di zuccheri, diversi da quelli in polvere detti « latte in blocchi », aventi tenore in peso di materie grasse superiore all'11 % ed aventi tenore in sostanza secca lattica superiore al 45 % in peso	0,2700 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 21 % ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % .	0,1100 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0,3000 (2) per kg
ex 04.02-B-II-b) 1	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 39 % e inferiore o uguale al 45 % .	0,5450 (2) per kg
04.02-B-II-b) 2	Latte e crema di latte, conservati o concentrati, diversi da quelli in polvere, con aggiunta di zuccheri, aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 45 %	0,6250 (2) per kg
ex 04.03-A	Burro, avente tenore in peso di materie grasse uguale o superiore all'82 %	
	per le esportazioni verso:	
	- il Regno Unito	108,40
	- i paesi della zona A (4) .	130,00
	- l'Algeria e il Marocco .	142,00
	- gli altri paesi terzi .	133.00
	- le destinazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 1041/67/CEE (5) .	130,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 98 % . .	162,00
ex 04.03-B	Burro, avente tenore in peso di materie grasse superiore al 99,5 % . .	174,00
ex 04.04-A-II	Formaggi Emmental e Gruyère, diversi da quelli della sottovoce 04.04-A-I	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria ed il Liechtenstein . .	25,00
	- gli Stati Uniti d'America e la Spagna . . .	38.00
	- gli altri paesi terzi	43,00
ex 04.04-C	Formaggi a pasta erborinata, escluso il Roquefort	30,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 33 % in peso	10,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg (salvo diversa indicazione)
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 38 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 20 %	27,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 43 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 40 %	43,00
ex 04.04-D	Formaggi fusi, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore al 46 % in peso e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca uguale o superiore al 55 %	54,00
ex 04.04-E-I	Formaggi Grana, Parmigiano Reggiano, Pecorino, Fiore sardo, in forme intere o in pezzi condizionati sotto vuoto e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca e aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale al 50 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera . .	40,00
	- gli altri paesi terzi .	50,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione di almeno 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %	76,00
ex 04.04-E-I-b) 1	Formaggi Cheddar, Chester, in forme intere, di una maturazione inferiore a 3 mesi, aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 50 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 % .	68,00
ex 04.04-E-I-b) 2	Formaggio Tilsit, avente tenore di materie grasse superiore al 44 % in peso della sostanza secca	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- gli altri paesi terzi .	46,00
ex 04.04-E-I-b) 3	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Friese nagel - en kanterkaas, Galantine, Gouda, Italico, Leidse, Mimolette, Saint-Paulin e i formaggi diversi da quelli espressamente nominati nelle sottovoci da 04.04-A a 04.04-E aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 30 % in peso della sostanza secca ed aventi tenore di acqua, in peso, della sostanza non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 67 %	
	per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera .	16,67
	- il Regno Unito	44,36
	- la Spagna .	35,22
	- gli Stati Uniti d'America .	33,56
	- l'Australia	43,00
	- il Giappone . . .	61,00
	- Portorico . .	46,00
	- gli altri paesi terzi . .	49,00

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del Regolamento C.E.E. n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione.

L'importo della restituzione per 100 Kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:

a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;

b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 91,30.

(4) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle Zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA A: Burundi, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Ciad, Togo.

ZONA B: Messico, Paesi dell'America centrale, Paesi dell'America del sud, Grandi e Piccole Antille.

ZONA C: Paesi asiatici all'est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica e le isole degli oceani Indiano e Pacifico, situati tra il 60° e il 180° meridiano, all'esclusione dell'Australia, della Nuova Zelanda e del Giappone.

ZONA D: URSS e altri paesi europei o territori europei che applicano un regime di commercio di Stato.

(5) Le destinazioni, di cui all'articolo 2 del Regolamento C.E.E. n. 1041/67, sono le seguenti:

a) approvvigionamento delle navi destinate alla navigazione marittima o degli aeromobili che servono le linee internazionali, comprese quelle intracomunitarie;

b) Organizzazioni Internazionali stabilite nella Comunità (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze);

c) Forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro della C.E.E. e non appartenenti allo Stato membro medesimo (subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle Finanze).

(7441)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.361.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8994)

Autorizzazione al comune di Petrella Salto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Petrella Salto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.950.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8999)

Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembrè 1970, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.311.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9000)

Autorizzazione al comune di Romana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Romana (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9001)

Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.189.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9002)

Autorizzazione al comune di San Costanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di San Costanzo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.175.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9003)

Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.457.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8996)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1970, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.405.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8995)

Autorizzazione al comune di Orciano di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 settembre 1970, il comune di Orciano di Pesaro (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.725.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8997)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Spostamento della sede e sostituzione della denominazione della « XVII Mostra-mercato nazionale suini selezionati », di Castiglion Fiorentino.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo, con nota del 26 agosto 1970 ha comunicato che la « XVII Mostra-mercato nazionale suini selezionati » avrà luogo in Arezzo nei giorni 1 e 2 ottobre 1970 anzichè in Castiglion Fiorentino, come precedentemente programmato, assumendo la denominazione « VIII Mostra nazionale suini selezionati ».

(8964)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 4 settembre 1970 che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo secondo, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Walter Mancini è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Stefano Carli, dott. Mirto Campadello, dott. Gianluigi Marchiori sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Selvazzano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Selvazzano Dentro (Padova), in amministrazione straordinaria con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1970

Il Governatore: CARLI

(9023)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui e stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui e stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, è costituita come segue:

Presidente:
Celano dott. Giuseppe, medico provinciale capo.

Componenti:
Chidetti dott. prof. Beniamino, direttore dell'istituto di neurochirurgia dell'Università di Roma;
Papo dott. Isacco, primario dell'ospedale civile Umberto I di Ancona;
Tinelli dott. Giuseppe, primario dell'ospedale «Di Venere» Bari-Carbonara;
Cecotto dott. Corrado, primario dell'ospedale civile di Udine.

Segretario:
Messina dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale ad aiuto di neurochirurgia si svolgerà a Roma il giorno 23 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 71

(9092)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, è costituita come segue:

Presidente:
Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico.

Componenti:
Bollea dott. prof. Giovanni, direttore dell'istituto di neuropsichiatria infantile dell'Università di Roma;
Londrillo dott. Agostino, primario dell'ospedale civile San Massimo, Penne (Pescara);
Moretti dott. Ezio, primario dell'ospedale S. Giovanni Battista di Foligno;
Pasquinucci dott. Gaetano, primario dell'ospedale civile di Viareggio (Lucca).

Segretario:
Narducci dott. Stefano, consigliere di 2ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Toscana, Umbria, Marche, Emilia Romagna si svolgerà a Firenze il giorno 22 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 43

(9089)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, è costituita come segue:

Presidente:
Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:
Pachioli dott. prof. Renato, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Roma;
Crosato dott. Francesco, primario dell'ospedale infantile « Angeli Custodi » di Trento;
Vassena dott. Elio, primario dell'Ente ospedaliero di Bollate (Milano);
Scarzella dott. Riccardo, primario dell'ospedale civile di Ivrea.

Segretario:
Pitidis dott. Magda, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di neuropsichiatria infantile per la Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, si svolgerà a Milano il giorno 22 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.
La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 44

(9090)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per il Lazio, Abruzzi, Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;
Visto l'art. 5 del decreto stesso;
Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;
Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;
Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di gastroenterologia per il Lazio, Abruzzi e Sardegna, è costituita come segue:

Presidente:
Biancone dott. Sergio, medico provinciale capo.

Componenti:
Patrassi dott. prof. Gino, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica della Università di Padova;
Melloni dott. Gianfranco, primario dell'ospedale civile SS. Trinità, Romano di Lombardia (Bergamo);
Palmas dott. Salvatore, primario dell'ospedale civile SS. Annunziata (Sassari);
Virano dott. Guido, primario dell'ospedale Mauriziano Umberto I.

Segretario:
Costanzo dott. Natalia, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di gastroenterologia per il Lazio, Abruzzi e Sardegna si svolgerà a Roma il giorno 23 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.
La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 55

(9091)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di endocrinologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, è costituita come segue:

Presidente:

Eboli dott. Vincenzo, medico provinciale capo.

Componenti:

Arcangeli dott. prof. Paolo, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Sassari;

Artese dott. Duilio, primario dell'ospedale SS. Trinità di Popoli (Pescara);

Salomone Piero, primario dell'ente ospedaliero San Paolo di Savona;

Cattaneo Rodolfo, primario dell'Ospedale Maggiore di Chieri (Torino).

Segretario:

Tripodi dott. Giovanni, direttore di divisione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistente di endocrinologia per la Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si svolgerà a Milano il giorno 23 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 67

(9093)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, è costituita come segue:

Presidente:

Lopes dott. Antonino, ispettore generale medico.

Componenti:

Di Guglielmo dott. prof. Renato, direttore dell'istituto di semeiotica medica dell'Università di Firenze;

Gueli dott. Giuseppe, primario dell'ospedale civile Barone Paolo Agliata, Petralia Sottana (Palermo);

Roccuzzo dott. Michele, primario dell'ospedale civile Vittorio Emanuele di Catania;

Gabbas dott. Francesco, primario dell'ospedale civile San Francesco di Nuoro.

Segretario:

Armonico dott. Armando, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistenti di endocrinologia per la Toscana, Umbria, Marche ed Emilia Romagna si svolgerà a Firenze il giorno 23 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1970
Registro n. 9, *foglio n.* 69

(9094)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per la Campania, Puglia, Basilicata, Molise.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 5 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1969, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 1970, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere all'estrazione dei nominativi dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia e primari ospedalieri di ruolo quali componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 24 febbraio 1970, supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 dell'11 maggio 1970, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quarto del presente decreto in data 22 giugno 1970 relativo alla estrazione a sorte degli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistenti di endocrinologia per la Campania, Puglia, Basilicata e Molise, è costituita come segue:

Presidente:

Carosio dott. Ettore, medico provinciale capo.

Componenti:

Patrassi dott. prof. Gino, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica della Università di Padova;

Farina dott. Benedetto, primario dell'ospedale Umberto I, di Enna;

Piotti dott. Luigi Emilio, primario dell'ospedale civile S. Antonio Abate, di Gallarate (Varese);

Mengarda dott. Giuseppe, primario dell'ospedale Carretta, di Montebelluna (Treviso).

Segretario:

Limata dott. Giovanni, direttore di sezione.

Art. 2.

L'esame regionale ad assistenti di endocrinologia per la Campania, Puglia, Basilicata e Molise si svolgerà a Napoli il giorno 23 settembre 1970 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi dell'amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130.

La spesa presuntiva di L. 400.000 (quattrocentomila) graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1970
Registro n. 9, foglio n. 74

(9095)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi.

Le prove scritte del pubblico concorso per esami ad un posto di vice esperto in prova nel ruolo della carriera di concetto degli esperti biologi dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 9 aprile 1970, avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 14 e 15 ottobre 1970 alle ore 9.

(8767)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato.

Le prove del concorso per esami a quaranta posti di applicato aggiunto in prova e qualifiche equiparate nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1969, avranno luogo nei giorni 12 e 13 ottobre 1970, presso le sedi indicate nell'art. 10 del bando di concorso.

(8904)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua inglese

Le prove scritte del pubblico concorso ad un posto di interprete di 3ª classe per la lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 13 maggio 1970, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Induno, alle ore 8,30 dei giorni 13, 14, 16 e 17 novembre 1970.

(9042)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione del bando di concorso per titoli a posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato al personale di cui all'art. 12 della legge 12 marzo 1968, n. 259.

Si dà notizia che nel 1° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 26, parte seconda, dell'11 settembre 1970, è stato pubblicato un bando di concorso per titoli a posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, riservato:

a) ai sostituti reggenti di zone vacanti che si trovavano in servizio, con tale qualifica, alla data dal 31 ottobre 1964 ed alla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 259 (17 aprile 1968);

b) ai portalettere reggenti in servizio alla suddetta data del 17 aprile 1968 che avevano titolo a partecipare al concorso di cui all'art. 3 della legge 26 giugno 1965, n. 832, e non vi presero parte, nonchè a coloro che, pur avendovi partecipato, furono esclusi dal concorso stesso per non aver presentato nei termini la prescritta documentazione.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 10 novembre 1970.

(8862)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a ventiquattro posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso per esami a ventiquattro posti di vice segretario contabile nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 13 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 12 maggio 1970, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30, nei giorni 12, 13 e 14 novembre 1970.

(8640)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto, concorso indetto con decreto del Presidente della Repubblica n. 17772 del 13 novembre 1968;

Atteso che i dottori Nicola Mastroianni, Bruno Pinto e Mario Esposito, dichiarati vincitori, rispettivamente delle condotte di Casal di Principe, Gioia Sannitica e Fontegreca sono da ritenersi rinunciatari alle condotte medesime;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 6289/1.18, citato in premessa, viene apportata l'ulteriore seguente modifica:

Il dott. Pio Filibozzi viene dichiarato vincitore della condotta di Casal di Principe in luogo del dott. Nicola Mastroianni, rinunciatario;

Il dott. Nicola Mastroianni viene dichiarato vincitore della condotta di Fontegreca in luogo del dott. Mario Esposito, rinunciatario;

Il dott. Mario Esposito viene dichiarato vincitore della condotta di Gioia Sannitica, in luogo del dott. Bruno Pinto, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 2 settembre 1970

Il medico provinciale: CAIOLA

(8641)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1970, n. 8.

Autorizzazione ad un'ulteriore spesa per interventi di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 14 *luglio* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione di interventi di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito dei bacini montani, è autorizzata nello esercizio finanziario 1970 l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante l'accensione di uno o più mutui passivi al tasso annuo non superiore all'8,50 per cento, da estinguersi in venti semestralità costanti posticipate, a partire dall'esercizio finanziario in corso.

All'onere di lire 75 milioni, corrispondente ad una semestralità del mutuo di 1.000 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo n. 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1970.

Alla maggiore spesa di lire 75 milioni, prevista per gli esercizi successivi al 1970, si farà fronte con la maggiore entrata derivante dall'incremento naturale del gettito dei proventi delle imposte ipotecarie percette nel territorio della regione.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 3 luglio 1970

Il Presidente della Giunta regionale
GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7812)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.